



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente****dr. Andrea Liberati** **Consigliere****dr. Giuseppe Vella** **Primo Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23589** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 55779, reso dall'agente contabile **Remia Luisa**, in qualità di Economo dell'Amministrazione comunale di Monte San Pietrangeli (FM) per l'esercizio finanziario 2022;

nei confronti di

- Remia Luisa (CF: RMELSU71L50D542V), nata a Fermo il 10/7/1971, residente a Monte Giberto (FM), viale Diaz, n. 14, difesa dall'avv. Luca Forte, con studio legale in via Ancona, n. 21, Macerata; pec: avvlucaforte@puntopec.it;

- Comune di Monte San Pietrangeli;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 18 settembre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. Giuseppe Vella, il

rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri, e l'avv. Luca Forte per l'agente contabile Remia Luisa.

FATTO

1. Il presente giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, con riferimento alla verifica della sua regolarità, a seguito della disamina della documentazione depositata dall'agente contabile Remia Luisa, ai sensi dell'art. 139 del c.g.c.

2. Con relazione n. 135/2024 il magistrato istruttore ha rappresentato che il conto giudiziale n. 55779 riguarda la gestione del servizio economale, svolta nell'anno 2022 dalla dott.ssa Luisa Remia, in servizio presso il Comune di Monte San Pietrangeli (FM), in virtù dell'atto di nomina di cui alla delibera della Giunta comunale n. 76 del 2/7/2018.

L'agente contabile in data 28/1/2023 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 139 del D.lgs. n. 174/2016, il conto all'Amministrazione; quest'ultima lo ha poi depositato, allegando la relazione dell'Organo interno di revisione, presso questa Sezione Giurisdizionale il 26/6/2023, tramite il portale SIRECO, nel rispetto del termine previsto dall'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000, considerato che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022 è stato approvato dall'Ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28/4/2023.

Nella suddetta relazione si evidenzia che il conto: è stato correttamente redatto utilizzando il modello 23, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 194/1996; risulta firmato in forma olografa dall'agente contabile ed è controfirmato digitalmente dal Responsabile del Servizio

Finanziario, dott. Andrea Piergentili, il quale, in calce allo stesso, ha espresso parere contrario alla parifica, avendo rilevato un ammanco di € 801,70, derivante dal furto di denaro subito dalla Cassa economale, in relazione al quale la Remia in data 23/3/2022 aveva sporto denuncia ai Carabinieri di Monte San Pietrangeli.

La Giunta comunale, con delibera n. 27 del 12/4/2023, dopo aver rilevato il suddetto ammanco, non ha ritenuto sussistenti le condizioni per approvare il conto.

2.1 Dall'esame del conto, integrato con la copiosa documentazione trasmessa dall'Amministrazione, a seguito dell'attività istruttoria posta in essere dal magistrato designato, risulta che:

- tutte le spese economali relative all'esercizio 2022 sono state approvate con le determine: n. 20 del 31/3/2022, n. 40 del 7/7/2022, n. 58 del 30/9/2022 e n. 93 del 31/12/2022, in quanto conformi alle norme del Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 10 del 28/2/2018;

- il conto giudiziale non ha, tuttavia, chiuso in pareggio, in quanto è stato riscontrato un ammanco di cassa per € 801,70, derivante dal furto di denaro subito dall'economo nel marzo 2022.

2.2 In ordine all'ammanco, il magistrato istruttore ha evidenziato che nella denuncia del 23/3/2022 la Remia aveva dichiarato ai carabinieri che:

"Il 21/3/2022 ella aveva lasciato, a portata di mano, l'astuccio contenente la somma di € 801,70 sulla scrivania del suo ufficio, ubicato al pianterreno del Palazzo Municipale di Monte San Pietrangeli; nella giornata del 22/3/2022,

non avendo bisogno di prelevare alcuna somma in contanti, ella non faceva caso se l'astuccio fosse ancora al suo posto".

La Remia riferiva, altresì, che: *"La porta e la finestra dell'ufficio non presentavano segni di scasso; quella era una stanza aperta al pubblico; soltanto nella mattinata del 23/3/2022, tornando in ufficio, ella si era resa conto che l'astuccio non era più dove l'aveva lasciato".*

Il Comune ha riferito che, a fronte di tale furto, la compagnia assicuratrice Unipol aveva liquidato la somma di € 51,70, tenuto conto della franchigia prevista nella polizza stipulata; conseguentemente, la perdita subita dall'Ente si era ridotta ad € 750,00.

3. Ad avviso del magistrato istruttore, il contenuto delle dichiarazioni rese dalla Remia ai Carabinieri palesano una condotta assai negligente ed imprudente da lei tenuta nella custodia del denaro affidatole.

Infatti, tale denaro era stato lasciato in un astuccio sopra una scrivania, all'interno di una stanza aperta al pubblico, presumibilmente senza neppure chiudere a chiave la porta d'ingresso dell'ufficio.

La Remia non aveva, quindi, *"adottato tutte le precauzioni che le circostanze e le cautele del caso suggerivano e, comunque, allo stato degli atti, non ha dimostrato che l'ammanco di denaro sia dipeso da causa a lei non imputabile, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Regolamento comunale di contabilità"*, il quale prevede che: *"L'agente contabile è responsabile degli ammanchi di denaro, a meno che non dimostri che gli stessi siano dipesi da causa a lui non imputabile"*.

4. Sulla scorta di tali elementi, il magistrato istruttore ha sottoposto il conto in questione all'esame del Collegio, non potendo procedersi al

discarico, con conseguente addebito alla Remia della somma di € 750,00.

5. All'odierna udienza, udito il magistrato relatore, il P.M. ha sottolineato che l'agente contabile Remia Luisa, nonostante avesse l'obbligo di porre in essere tutte le misure idonee a garantire un'adequata custodia della somma di denaro di cui aveva la disponibilità, aveva agito con inescusabili negligenza e superficialità. Pertanto, il P.M. ha chiesto che, ai sensi dell'art. 194 del R.D. n. 827/1924, il conto in esame venga dichiarato irregolare e che l'agente contabile Remia Luisa sia condannata al pagamento in favore del Comune di Monte San Pietrangeli della somma di € 750,00, oltre ad interessi legali e spese processuali.

L'avv. Luca Forte, difensore dell'agente contabile, ha osservato che, nella denuncia depositata dalla Remia presso i Carabinieri, ella aveva dichiarato che l'astuccio contenente il denaro, oggetto di furto, non era agevolmente visibile sulla sua scrivania, in quanto posto sotto una pila di pratiche; ha precisato, inoltre, che trattavasi di un semplice astuccio che veniva utilizzato per riporre cancelleria varia; pertanto, coloro che solitamente entravano nella stanza della Remia non potevano sapere che quest'ultima custodisse in tale astuccio il denaro per le spese correnti.

Ad avviso dell'avv. Forte, va esclusa in capo alla Remia una condotta gravemente negligente ed imprudente; pertanto, ha chiesto che venga dichiarata l'assenza di responsabilità della medesima.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il conto giudiziale n. 55779, reso da Remia Luisa, in qualità di Economo dell'Amministrazione comunale di Monte San Pietrangeli (FM) per l'esercizio finanziario 2022.

2. In proposito, con la relazione n. 135/2024 il magistrato istruttore ha evidenziato un ammanco di cassa per € 801,70, derivante dal furto di denaro subito dall'economo in data 23/3/2022, come da denuncia sporta ai Carabinieri di Monte San Pietrangeli.

A fronte di tale furto, risulta, peraltro, che la compagnia assicuratrice Unipol ha liquidato al Comune la somma di € 51,70; conseguentemente, la perdita subita dall'Ente si è ridotta ad € 750,00.

3. Orbene, come osservato dal magistrato istruttore, appare evidente che la Remia ha tenuto una condotta assai negligente ed imprudente nella custodia del denaro pubblico affidatole.

Tale denaro, infatti, è stato lasciato in un astuccio sopra una scrivania, all'interno di una stanza aperta al pubblico, e presumibilmente senza neppure chiudere a chiave la porta d'ingresso dell'ufficio nei momenti di assenza dell'Economo.

La Remia non ha, dunque, adottato tutte le precauzioni che le circostanze del caso suggerivano e, comunque, allo stato degli atti, non ha provato che l'ammanco di denaro sia dipeso da causa a lei non imputabile, come richiesto dall'art. 50, comma 4, del Regolamento comunale di contabilità, il quale espressamente prevede che: *"L'agente contabile è responsabile degli ammanchi di denaro, a meno che non dimostri che gli stessi siano dipesi da causa a lui non imputabile"*.

Inoltre, va rammentato che l'art. 194 del R.D. n. 827/1924 dispone che:

“Le mancanze, le deteriorazioni, le diminuzioni di denaro o di cose mobili, avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna”.

In proposito, la giurisprudenza contabile ha, più volte, sottolineato che, una volta accertata la consegna dei beni o del denaro, come nel caso di specie, l'agente contabile che li ha ricevuti è onerato di fornire la prova necessaria per ottenere il discarico, anche in caso di forza maggiore o di corretto esito dei beni avuti in consegna (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. Veneto, sentenza n. 207/2008; Sez. Puglia, sentenza n. 34/2017).

Nel caso di specie, risulta, invece, che la stessa Remia, in sede di denuncia ai carabinieri, ha dichiarato che: *“L'astuccio era sopra la mia scrivania, a portata di mano, anche se sotto alcune pratiche di ufficio”* e che *“nel ritornare nel mio ufficio mi rendevo conto che l'astuccio non era più nel posto dove l'avevo lasciato”.*

Il Collegio giudicante rileva, dunque, che non soltanto l'economo Remia Luisa non ha dato prova che l'ammanco di denaro si sia verificato per causa a lei non imputabile, così come richiesto dalla normativa vigente in materia, ma che dalle affermazioni rese dalla medesima emergono la palese incuria nel custodire il denaro affidatole, che è stato imprudentemente lasciato in un astuccio, posto su una

	scrivania in una stanza aperta al pubblico, al pari di qualsiasi pratica amministrativa.	
	Orbene, norme di elementare diligenza e prudenza avrebbero imposto che, nei momenti di assenza dall'ufficio dell'economo, l'astuccio contenente il denaro fosse almeno riposto in un cassetto chiuso a chiave.	
	4. Essendo, quindi, evidente che l'economo Remia Luisa ha tenuto un comportamento assai difforme da quanto prescritto dal vigente regolamento comunale di contabilità e dai principi di diligenza, prudenza e cautela, da osservarsi nella custodia di denaro pubblico, non può procedersi al discarico del conto giudiziale reso dalla medesima, che va condannata al pagamento in favore del Comune di Monte San Pietrangeli della somma di € 750,00, da maggiorarsi degli interessi legali, da calcolarsi dal deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, a cura della Segreteria, a carico della Remia.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:	
	- dichiara irregolare il conto giudiziale in epigrafe indicato e, per l'effetto, condanna l'agente contabile Luisa Remia al pagamento, in favore del Comune di Monte San Pietrangeli (FM), della somma di € 750,00, da maggiorarsi degli interessi legali, da calcolarsi dal deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.	
	8	

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dello Stato, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Giuseppe Vella

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30 settembre 2024
Per il Direttore della Segreteria Dott.ssa Tiziana Camaioni
Il Funzionario amministrativo
Dott. Valerio Carletti
(f.to digitalmente)